

Indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN)

Premessa

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 6 del citato D.lgs. 150/12 prevede una azione specifica A3 dedicata ai controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del D.lgs. 150/2012).

In particolare, in materia di formazione, è stabilito che il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici deve seguire un corso di formazione riconosciuto dalla Regione e superare un apposito esame, in conformità all'allegato IV del Pan.

Con delibera di giunta n. 555 del 7.7.2014 la Regione Toscana ha dato attuazione alle disposizioni del D.lgs. 150/12 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 dando mandato alle strutture e ai settori regionali individuati a porre in essere gli atti conseguenti di loro competenza con i contenuti e i termini di applicazione previsti dallo stesso Pan.

Con il presente atto si dà attuazione alle previsioni di cui alle normative sopra citate e si specificano le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici, ai sensi del D.lgs. 150/12 e del Pan ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 77 bis del regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/02.

Con successivo decreto del dirigente del Settore Formazione e Orientamento saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione dei percorsi di formazione stessi.

1.Percorso formativo e durata.

Il percorso formativo deve prevedere lezioni teoriche (per il 60% delle ore) e lezioni pratiche (per il 40% delle ore) per un ammontare complessivo di 40 ore ed un periodo di tirocinio pratico applicativo specifico per ciascuna tipologia di macchina irroratrice per cui si chiede l'autorizzazione della durata minima di 3 giorni o corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate.

Esso si articola in 4 unità formative prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa: La distribuzione dei prodotti fitosanitari

II Unità Formativa: Le macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitaria

III Unità formativa: Le procedure di controllo funzionale e la taratura delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

IV Unità Formativa: Aspetti normativi e amministrativi

Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi Centro prova in possesso di autorizzazione.

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.

Le attività formative sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione di cui al precedente paragrafo devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

2b) Riconoscimento dei corsi di formazione.

I corsi di formazione sono erogati, di norma, secondo le modalità di cui all'art. 17 lett. b) della L.r. 32, ossia tramite riconoscimento provinciale, nel rispetto della Dgr n. 48/12.

Con riguardo alla procedura di riconoscimento, per tali percorsi, considerata l'urgenza collegata all'entrata in vigore del Pan, si osservano le seguenti indicazioni:

- le domande di riconoscimento dei percorsi formativi possono essere presentate, oltre che alle scadenze annuali ordinarie, anche ad una scadenza straordinaria prevista per il 31 ottobre 2014;
- Il procedimento amministrativo per il riconoscimento dei corsi formativi viene concluso entro 30 giorni.

3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.

Al fine dell'ammissione al corso di formazione, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono necessari i seguenti requisiti:

-maggiore età

ovvero adempimento dell'obbligo formativo

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.

4. Riconoscimento di crediti.

La partecipazione ai corsi di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/2009 e s.m.i)..

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

5. Docenti.

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

6. Misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti

Tenuto conto della natura dei percorsi formativi i quali si configurano come percorsi dovuti per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

7. Certificazione degli esiti.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% delle ore complessive del corso e lo svolgimento del tirocinio.

La prova finale è costituita da una parte teorica, consistente in una prova scritta ed in un colloquio orale, e da una parte pratica, consistente nell'esecuzione da parte del candidato di un controllo funzionale completo di almeno una macchina irroratrice per ciascuna tipologia per la quale si chiede l'abilitazione, come individuati nel paragrafo A.3.2. del Pan.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

8. Commissione d'esame.

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente)
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

9. Aggiornamento professionale.

Il personale tecnico è tenuto a frequentare eventuali attività di aggiornamento che saranno successivamente definite con atti regionali.